

26 NOVEMBRE 2014

AVVISO

con l'art.14 del D.Lgs. n.102 del 04/07/2014,

1) Modificate le modalità di deroga agli
extraspessori nei casi di interventi di
miglioramento dell'efficienza energetica
degli edifici

2) Modificate le deroghe scarichi a parete

DEROGHE EXTRASPESSORI

CASI DI NUOVA COSTRUZIONE

Al fine di poter accedere agli incentivi occorrerà dimostrare una riduzione minima del **20 per cento** (ieri era del 10%) **dell'indice di prestazione energetica (Epi)** previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Le deroghe sono state portate a:

30 centimetri (ieri erano 25 cm), eccedenti ai 30 cm, per tutte le strutture (murature e solai di copertura) che racchiudono il “**volume riscaldato**” (introdotto). A tal proposito si evidenzia che la deroga riguarda esclusivamente strutture che racchiudono il volume riscaldato. Sono pertanto esclusi dalle deroghe le strutture delimitanti vani scala condominiali, garage, cantine, depositi, sottotetti non accessibili, ecc., qualora non riscaldati.

15 centimetri (invariato), eccedenti ai 30 cm, per i solai orizzontali intermedi.

Si ricorda che la deroga all'altezza massima dell'edificio è dato dalla somma dei singoli spessori in deroga previsti per ogni orizzontamento (15 cm per ogni solaio di piano + 30 cm in copertura).

CASI DI INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

Al fine di poter accedere agli incentivi occorrerà dimostrare una riduzione minima del **10 per cento** (invariato) **dei limiti di trasmittanza** previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Le deroghe sono state portate a:

25 centimetri (ieri erano 20 cm), eccedenti lo spessore esistente, per tutte le pareti verticali esterne.

30 centimetri (ieri erano 25 cm), eccedenti lo spessore esistente e l'altezza massima dell'edificio, per il maggior spessore degli elementi di copertura.

DEROGHE SCARICHI A PARETE

Lo stesso art.14 del D.gs. n.102/14, ai comma 8 e 9, apporta significative modifiche alla possibilità di derogare a quanto disposto dal **comma 9 dell'art.5 del D.P.R. n.412/93**

“Regolamento recante norme per la progettazione, degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”, estendendo le possibilità di deroga all'installazione di scarichi a parete (comma 9-bis) ed introducendo però l'obbligo del rispetto di requisiti prestazionali dei generatori di calore installati (comma 9-ter).